



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera consiliare di adozione n. 49 del 19/06/2008

modificato con deliberazioni:

Delibera di Consiglio N. 56 del 29/07/2011

Delibera di Consiglio N. 86 del 08/11/2011

Delibera di Consiglio N. 33 del 21/05/2014

Entrata in vigore del regolamento: 08/08/2008

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| COMUNE DI CASTELLARANO..... | 1 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA..... | 1 |
| TITOLO I | |
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... | 7 |
| Art. 1 | |
| Oggetto e finalità..... | 7 |
| Art. 2 | |
| Sede delle adunanze..... | 7 |
| Art. 3 | |
| Interpretazione di questioni particolari..... | 7 |
| Art. 4 | |
| Maggioranza e minoranza..... | 8 |
| TITOLO II | |
| ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 8 |
| Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale..... | 8 |
| Art. 5 (art 40 d.lgs 267/1990) | |
| Prima seduta del Consiglio..... | 8 |
| Art. 6 | |
| Convalida degli eletti..... | 8 |
| Art. 7 | |
| Adempimenti della prima seduta..... | 9 |
| Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale..... | 9 |
| Art. 8 | |
| Attribuzioni del Presidente..... | 9 |
| Art. 9 | |
| Revoca del Presidente..... | 10 |
| Capo III - Gruppi consiliari..... | 10 |
| Art. 10 | |
| Composizione dei gruppi consiliari..... | 10 |
| Art. 11 | |
| Gruppo misto..... | 11 |
| Art. 12 | |
| Denominazione dei gruppi..... | 11 |
| Art. 13 | |
| Presidenza dei gruppi consiliari..... | 11 |
| Art. 14 | |
| Funzionamento dei gruppi consiliari..... | 11 |
| Art. 15 | |
| Conferenza dei Capigruppo..... | 11 |
| Art. 16 | |
| Commissioni consiliari | 12 |
| Capo IV - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 17 | |
| Risorse finanziarie del consiglio comunale..... | 13 |
| Art. 18 | |
| Sede e attrezzature del consiglio comunale..... | 13 |
| TITOLO III | |
| I CONSIGLIERI COMUNALI..... | 13 |
| Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri..... | 13 |
| Art. 19 | |
| Diritto all'esercizio del mandato elettivo..... | 13 |
| Art. 20 | |
| Diritto alla informazione..... | 13 |
| Art. 21 | |
| Diritto di iniziativa..... | 14 |
| Capo II- Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni..... | 14 |
| Art. 22 | |
| Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno..... | 14 |
| Art. 23 | |
| Interrogazioni..... | 14 |
| Art. 24 | |
| Interpellanze..... | 15 |
| Art. 25 | |
| Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni..... | 15 |
| Art. 26 | |
| Mozioni..... | 16 |
| Art. 27 | |
| Ordini del giorno..... | 16 |
| Art. 28 | |
| Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno..... | 16 |
| Art. 29 | |
| Comunicazioni e commemorazioni..... | 17 |
| Capo III - Doveri dei consiglieri..... | 17 |
| Art. 30 | |
| Obbligo di presenza..... | 17 |
| Art. 31 | |
| Obbligo del segreto..... | 17 |
| Art. 32 | |
| Astensione facoltativa e obbligatoria..... | 17 |
| Capo IV - Durata in carica..... | 18 |
| Art. 33 | |
| Entrata in carica dei consiglieri..... | 18 |
| Art. 34 | |
| Dimissioni dei consiglieri e surroga..... | 18 |
| Art. 35 | |
| Decadenza dei consiglieri..... | 18 |
| TITOLO V | |
| FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 19 |
| Capo I - Convocazione del consiglio comunale..... | 19 |
| Art. 36 | |
| Avvisi di convocazione..... | 19 |

| | |
|--|----|
| Art. 37 | |
| Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione..... | 19 |
| Art. 38 | |
| Contenuto degli avvisi di convocazione..... | 20 |
| Art. 39 | |
| Elenco degli argomenti da trattare..... | 20 |
| Art. 40 | |
| Seduta deserta..... | 21 |
| Art. 41 | |
| Seconda convocazione..... | 21 |
| CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute..... | 21 |
| Art. 42 | |
| Iniziativa e deposito dei documenti..... | 21 |
| Art. 43 | |
| Numero legale per la validità delle sedute..... | 22 |
| Art. 44 | |
| Numero legale per la validità delle deliberazioni..... | 22 |
| Capo III - Svolgimento delle sedute..... | 22 |
| Art. 45 | |
| Apertura della seduta..... | 22 |
| Art. 46 | |
| Sospensione e aggiornamento della seduta..... | 23 |
| Art. 47 | |
| Norme generali sulla discussione..... | 23 |
| Art. 48 | |
| Regole per la discussione delle proposte..... | 23 |
| Art.49 | |
| Disciplina dei consiglieri..... | 24 |
| Art. 50 | |
| Disciplina degli interventi..... | 24 |
| Art. 51 | |
| Questione pregiudiziale e sospensiva..... | 25 |
| Art. 52 | |
| Presentazione degli emendamenti..... | 25 |
| Art. 53 | |
| Discussione degli emendamenti..... | 26 |
| Art. 54 | |
| Fatto personale..... | 26 |
| Art. 55 | |
| Mozione d'ordine..... | 27 |
| Art. 56 | |
| Chiusura della discussione..... | 27 |
| Art. 57 | |
| Dichiarazioni di voto..... | 27 |
| Capo IV - Pubblicità delle sedute..... | 27 |
| Art. 57 bis | |
| Riprese audio video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale..... | 27 |
| Art. 58 | |
| Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari..... | 28 |

| | |
|--|----|
| Art. 59 | |
| Presenze nelle sedute segrete..... | 28 |
| Art. 60 | |
| Comportamento del pubblico..... | 28 |
| Capo V - Operazioni di votazione..... | 29 |
| Art. 61 | |
| Sistemi di votazione..... | 29 |
| Art. 62 | |
| Ordine delle votazioni..... | 29 |
| Art. 63 | |
| Votazione palese..... | 30 |
| Art. 64 | |
| Votazione segreta..... | 30 |
| Art. 65 | |
| Voto limitato..... | 30 |
| Art. 66 | |
| Calcolo della maggioranza..... | 30 |
| Art. 67 | |
| Computo dei votanti..... | 31 |
| Art. 68 | |
| Proclamazione dell'esito delle votazioni..... | 31 |
| Art. 69 | |
| Irregolarità nella votazione..... | 31 |
| Art. 70 | |
| Parità di voti..... | 32 |
| Capo VI - Verbali delle sedute..... | 32 |
| Art. 71 | |
| Verbale..... | 32 |
| Art. 72 | |
| Resoconto..... | 32 |
| TITOLO VI - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO..... | 33 |
| Art. 73 | |
| Struttura e forma delle deliberazioni consiliari..... | 33 |
| Art. 74 | |
| Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta..... | 33 |
| Art. 75 | |
| Pubblicazione delle deliberazioni..... | 33 |
| Art. 76 | |
| Esecutività delle deliberazioni..... | 33 |
| Art. 77 | |
| Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo..... | 34 |
| Art. 78 | |
| Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni..... | 34 |
| TITOLO VII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI..... | 34 |
| Art. 79 | |
| Mozione di sfiducia..... | 34 |
| Art. 80 | |
| Surrogazione e supplenza dei consiglieri..... | 35 |

| | |
|--|----|
| Art. 81 | |
| Linee programmatiche di governo..... | 35 |
| TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 36 |
| Art. 82 | |
| Abrogazione di norme..... | 36 |
| Art. 83 | |
| Approvazione del regolamento e successive modifiche..... | 36 |
| Art. 84 | |
| Pubblicità del regolamento..... | 36 |
| Art. 85 | |
| Rinvio..... | 36 |
| Art. 86 | |
| Entrata in vigore..... | 36 |

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale e dei suoi organi, nonché i diritti, i doveri e le funzioni dei consiglieri comunali secondo le disposizioni vigenti in materia.¹
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Qualora circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nella Residenza Municipale, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari con apposita deliberazione determina il luogo di riunione del Consiglio. Il giorno, l'ora ed il luogo di riunione saranno resi noti al pubblico mediante avviso da esporsi all'ingresso principale del Municipio.
3. In tutte le sale di riunione del consiglio e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata

¹ Art. 38 D.Lgs 267/2000 e art. 12 Statuto Comunale.

si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5 (art 40 d.lgs 267/1990)

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

3. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti².

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.

² Art. 17 c. 11 Statuto Comunale.

4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il consiglio elegge nel proprio seno - con esclusione del Sindaco - il Presidente del consiglio³.
2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni, e la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco e alla presa d'atto della nomina dei capigruppo consiliari.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e dirige i lavori del Consiglio Comunale;
 - b) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
 - c) convoca la conferenza dei Capigruppo;
 - d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - e) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - f) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - g) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - h) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo l'utilizzazione degli agenti di Polizia Municipale ivi assegnati;
 - i) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendone redigere motivato processo verbale;

³ Art. 41 D.Lgs 267/2000 e Art. 13 Statuto Comunale.

- j) governa le risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;
- k) mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco ed i diversi settori dell'ente.

4. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dei gruppi consiliari nonché della sala in cui si svolgono le sedute del consiglio comunale e le iniziative organizzate dal Presidente del consiglio, dai gruppi consiliari e dalle commissioni.

5. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 9

Revoca del Presidente

1. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, con arrotondamento aritmetico per eccesso⁴, non comprendendo nel quorum il Sindaco.

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale ed è approvata con l'assenso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il consigliere anziano al quale spetta la presidenza dell'assemblea sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.

2. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare, entro tre giorni dalla convalida, a quale gruppo consiliare intendono aderire.

3. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a tre, salvo il caso di costituzione del Gruppo misto; la costituzione di gruppi formati da un solo consigliere è consentita soltanto nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo candidato. A detto consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a tre, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo misto.

⁴ Sino a 5 inferiore, oltre a 5 superiore.

5. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del consiglio comunale. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza. Il Consiglio Comunale ne prende atto nella prima seduta utile.

Art. 11

Gruppo misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto. Il Gruppo Misto elegge al proprio interno un capogruppo.

Art. 12

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13

Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario Generale, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

2. Ciascun gruppo a maggioranza, può sfiduciare il proprio capogruppo, eleggendone uno nuovo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario Generale: il consiglio Comunale ne prende atto nella prima seduta utile

Art. 14

Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo; l'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo Capo IV.

Art. 15

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio comunale e del Sindaco, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita

inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, dallo statuto art. 19 comma 8, nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.

1bis Alla Conferenza dei Capigruppo è attribuita la funzione di assemblea referente in tema di Bilancio. Tale assemblea viene convocata in via esclusiva in occasione di:

- presentazione del conto consuntivo annuale;
- presentazione del bilancio previsionale annuale;
- ogniqualvolta vi siano significative variazioni delle poste o delle politiche guida riguardanti le scelte in materia di bilancio.

2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipano il sindaco ed, ove richiesto, il segretario generale in qualità di consulente giuridico.

3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la necessità.

3bis La Conferenza è convocata anche presentando, al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, richiesta scritta e motivata di convocazione da parte alternativamente di:

- almeno $\frac{1}{2}$ dei Capigruppo consiliari in carica, con eventuale arrotondamento all'unità superiore più prossima;
- almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri Comunali in carica, con eventuale arrotondamento all'unità superiore più prossima.

4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Il Presidente del consiglio comunale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

6. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituirà ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, con appositi atti, commissioni consiliari tra le quali

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;

2 Il Consiglio comunale , con apposito regolamento ,ne disciplina l'istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3 Le Commissioni consiliari sono organismi interni del Consiglio Comunale e possono riguardare tematiche specifiche delle seguenti aree di intervento:

- Uso del territorio;
- Ambiente;
- Attività Produttive;
- Scuola cultura, sport e servizi sociali;
- Bilancio;

Capo IV - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 17

Risorse finanziarie del consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal dirigente del Settore Affari Generali; ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono proposte dal sindaco su richiesta del Presidente del consiglio comunale.

Art. 18

Sede e attrezzature del consiglio comunale

1. Al consiglio comunale sono assegnati locali riservati e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 19

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art. 20

Diritto alla informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.

2. I documenti oggetto del diritto devono essere concretamente individuati dal richiedente o comunque agevolmente individuabili. Qualora la richiesta del rilascio dei documenti sia generica il Presidente del Consiglio può invitare i Consiglieri Comunali a specificare meglio la documentazione richiesta,

Art. 21
Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale⁵; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Titolo.

3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta; l'esame dei medesimi avviene, di norma, nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo successivo.

Capo II- Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni

Art. 22
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Art. 23
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e trasmesse al Sindaco.

3. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario; questi tuttavia ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.

⁵ Art. 43 D.Lgs 267/2000.

4. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione.

Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio il quale, su richiesta dell'interrogante, fa pervenire ai Consiglieri Comunali copia della stessa.

5. In caso di mancata risposta, o qualora il Consigliere si ritenga insoddisfatto, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione per la trattazione nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, dando facoltà al Consigliere di illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti. Anche la relativa risposta non deve superare i cinque minuti.

6. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 24

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

2. Il consigliere, nel presentare un'interpellanza può chiedere che venga data risposta scritta ed in tal caso il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 1, è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla protocollazione della medesima.

3. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di illustrarla al Consiglio Comunale per un tempo non superiore a dieci minuti.

4. Dopo le risposte fornite, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, per un tempo non superiore ai dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o insoddisfatto.

5. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono solo al primo firmatario.

6. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di respingere, dichiarandole inammissibili, le interpellanze presentate sul medesimo argomento prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della precedente interpellanza, salvo che nel frattempo siano intervenuti fatti nuovi.

Art. 25

Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare

nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore ai tre minuti.

Art. 26 *Mozioni*

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente per il Consiglio Comunale.

Art. 27 *Ordini del giorno*

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l'esame nella prima seduta di Consiglio Comunale utile successiva alla data di protocollazione.

3. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente almeno 24 ore prima della seduta consiliare, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione. Per l'eventuale non ammissibilità decide l'Ufficio di Presidenza. La relativa discussione avviene nell'ambito del dibattito generale sull'oggetto in trattazione, così come la relativa dichiarazione di voto avviene nell'ambito della dichiarazione di voto sull'oggetto in trattazione. Si procederà quindi a votazioni separate per ogni singolo ordine del giorno correlato presentato.

Art. 28 *Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno*

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno i consiglieri e gli assessori; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al successivo art.52.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto (Vedi art. 57).
5. Le mozioni sono messe in votazione e vengono approvate solo qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Art. 29

Comunicazioni e commemorazioni

I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Capo III - Doveri dei consiglieri

Art. 30

Obbligo di presenza

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire altresì alle riunioni delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.
3. Nel caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, prodotta anche a mezzo fax o posta elettronica. inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione puo' essere eccezionalmente effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del Gruppo Consiliare al quale appartiene il Consigliere assente.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perchè sia presa nota a verbale.

Art. 31

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 32

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri diretti e personali nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il consigliere che si allontani dalla sala del Consiglio a causa di tale incompatibilità informa il segretario generale che ne dà atto nel verbale e provvede a richiamare nella sala il consigliere una volta conclusa la trattazione del punto.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo IV - Durata in carica

Art. 33

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di surroga.

Art. 34

Dimissioni dei consiglieri e surroga

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono indirizzate per iscritto al Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni protocollate sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti nella lista alla quale appartiene il consigliere dimissionario previa verifica della inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e conseguente convalida dello stesso.

Art. 35

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo siano assenti per sei sedute consecutive del consiglio.

2. Il Presidente, qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di

decadenza assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento per la presentazione di controdeduzioni.

3. Scaduto il suddetto termine il Consiglio comunale esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e del parere, non vincolante, della Commissione Consiliare Permanente di Garanzia ove costituita.

4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 36

Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri, calcolato ai sensi dell'art.9, deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.

3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri e agli assessori nonché al Prefetto ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 37

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata, l'avviso deve essere controfirmato dal ricevente ; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi tecnici o informatici che garantiscano la ricevuta di consegna, qualora il Consigliere ne faccia richiesta.

2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Castellarano ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:
- a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria⁶;
 - b) almeno tre giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via straordinaria⁷;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza⁸.
 - d) I giorni debbono essere liberi e consecutivi, ovvero dal computo degli stessi devono essere esclusi solamente il giorno di convocazione e quello della seduta.

Art. 38

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione urgente;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del consigliere anziano;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 39

Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente.

⁶ Art. 23 c. 3 Statuto Comunale : Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria solamente

- a. per il primo insediamento ;
- b. per l'approvazione del Bilancio e del Conto consuntivo
- c. per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato

⁷ Art. 23 c. 4 Statuto Comunale : In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in seduta straordinaria.

⁸ Art. 23 c. 5 Statuto Comunale : Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, quando questa sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno mediante consegna dell'avviso di convocazione almeno 24 ore prima .

2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
3. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del consiglio.
4. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 40

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 41

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 42

Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al sindaco, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Le proposte avanzate dal sindaco e dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del consiglio comunale ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria comunale contestualmente alla notifica dell'ordine del giorno ai

consiglieri , fatti salvi i tempi di deposito previsti dalla legge o dai regolamenti per particolari materie

4 in caso di motivata urgenza, su richiesta del Sindaco stesso o dell'Assessore relatore, ai fini della legittimità della decisione, il deposito della proposta dell'atto deliberativo deve essere assicurato ventiquattro ore prima della seduta consiliare..

Art. 43

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 44

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 45

Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.

3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del consiglio.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il consiglio.

Art. 46

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del Presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 37.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 47

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente del consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al sindaco e agli assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai consiglieri.
3. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento, ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 48

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la

formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art.49

Disciplina dei consiglieri

1. quando sorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta. Nei casi gravi toglie la seduta, riservandosi di convocare il Consiglio per altro giorno, non oltre l'ottavo.

2. Se un Consigliere si esprime in termini offensivi, indecorosi e lesivi della dignità dell'assemblea o dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio può intervenire e togliergli la parola.

3. Qualora, ciò malgrado, il consigliere non receda dal suo comportamento, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio l'applicazione della cesura.

4. A seguito delle eventuali spiegazioni fornite dal Consigliere, il Presidente conferma o ritira la proposta.

5. Sulla proposta il Consiglio delibera senza discussione e con votazione palese. Non è ammesso chiedere la parola per dichiarazioni di voto.

6. per tutta la durata della seduta il Consigliere censurato non ha più facoltà di prendere la parola.

Art. 50

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.

2. A nessuno è permesso interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per un richiamo al regolamento.

3. Se dopo due richiami il consigliere continuerà a discostarsi dall'argomento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola.

4. Il consigliere relatore, il sindaco o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti

4 su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri il sindaco e gli assessori per un tempo non superiore a otto minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere per la dichiarazione come disciplinato dall'art 57.

5 il Presidente del Consiglio può concedere la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che consideri utili per la decisione, per non più di 8 minuti, al consigliere relatore, al sindaco o all'assessore competente per materia.

6. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

7. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.

Art. 51

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 52

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del consiglio comunale di norma almeno 24 ore prima della seduta, fatto salvo per gli emendamenti ad ordini del giorno correlati che devono pervenire entro, e non oltre, l'inizio della seduta consiliare in cui verranno discussi. I sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula, salvo tempi e modalità diversi previsti dalla legge o da regolamenti in materie particolari.
3. Il Presidente del consiglio comunale, li sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.
5. Per quanto concerne la presentazione degli emendamenti relativi al bilancio comunale si fa rinvio al vigente regolamento di contabilità.

Art. 53

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore si pronuncia in merito agli emendamenti.
3. I sub-emendamenti e Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 54

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.

4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 55
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 56
Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.

2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 57
Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.

2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento

Capo IV - Pubblicità delle sedute

Art. 57 bis
Riprese audio video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale

1. Il Comune di Castellarano, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, procede alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela delle riservatezza.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i Consiglieri circa l'esistenza delle telecamere e successiva trasmissione delle immagini, disponendo che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli che informino adeguatamente anche il pubblico presente.

3. È altresì consentita, a garanzia del diritto di cronaca, la ripresa delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale attraverso videocamere, registratori o altri mezzi tecnicamente idonei, da parte di organi di informazione appositamente accreditati dal Presidente del Consiglio con modalità stabilite nel regolamento ad-hoc denominato "Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale" nonché in ottemperanza ai principi ed alle norme vigenti nel "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale".

Art. 58

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 59

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 60

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo V - Operazioni di votazione

Art. 61

Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 43.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 62

Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento;

b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;

c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;

d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;

e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 63
Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per alzata di mano o per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 64
Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario e conservate in atti.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dai verbali e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 65
Voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 66
Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 67
Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione rifiutando di ricevere la scheda o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 68
Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Art. 69
Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 70
Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VI - Verbali delle sedute

Art. 71
Verbale

1. Delle riunioni del consiglio comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di un suo sostituto, coadiuvati dall'ufficio di segreteria, sulla base di resoconti stenografici o di registrazioni meccaniche. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario, riporta, comunque, il testo integrale delle deliberazioni e indica le modalità e l'esito delle votazioni, con la precisazione del numero tanto dei votanti a favore quanto dei contrari, degli astenuti e dei non partecipanti al voto. Dei contrari, degli astenuti e dei non partecipanti al voto verranno indicati a verbale i nomi.

2. I verbali delle sedute del Consiglio, redatti con le modalità di cui sopra, sono depositati presso l'ufficio segreteria a cura del Segretario Generale, che ne dà formale comunicazione a tutti i consiglieri. Essi si intendono approvati se non vi siano osservazioni o richieste di modifica pervenute all'inizio della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successivo al loro deposito.

3. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendono apportare.

4. Qualora vi siano opposizioni, è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta. Ciascun intervento deve essere contenuto nel limite di cinque minuti e si conclude, ove necessario, con il voto, seduta stante, a maggioranza del Consiglio.

5. Non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 72
Resoconto

1. Di ogni seduta pubblica del consiglio è effettuata una registrazione su supporto magnetico che viene trascritta integralmente.

2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta; le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso la Segreteria Generale e le cassette possono essere consegnate a richiesta dei consiglieri salvi i necessari tempi di riproduzione.

3. Il Presidente del consiglio comunale provvede alla pubblicazione e alla diffusione del resoconto delle sedute consiliari o di parti di esso.

TITOLO VI - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 73

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione di un documento scritto.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 74

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi di legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 75

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive vengono pubblicate entro 5 giorni dalla seduta consiliare anche senza la trascrizione della registrazione di seduta purché riportino le eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 76

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 77

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 78

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati anche nell'oggetto; il Segretario Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 79

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia⁹ deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati con arrotondamento matematico, senza computare a tal fine il sindaco, va presentata al Segretario generale e della data di consegna fa fede il timbro di Protocollo.

2. Il Segretario generale, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Segretario ne trasmette subito copia al sindaco, a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del consiglio comunale.

3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.

⁹ Art. 52 del D.Lgs 267/2000.

4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, incluso il Sindaco, il Sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.
5. Il Presidente del consiglio informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 80

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 81

Linee programmatiche di governo

1. Il consiglio partecipa, nei modi previsti dall'art. 14 dello Statuto, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal sindaco a norma di legge¹⁰.
2. A tal fine ciascun consigliere può presentare appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il terzo giorno precedente la seduta consiliare convocata per l'esame del documento stesso, presso l'ufficio del Presidente del consiglio, che ne trasmette copia al sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Per l'esame degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'art. 53 del presente regolamento.

¹⁰ Artt. 42 e 46 del D.Lgs 267/2000.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 82

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento interno per il funzionamento del consiglio comunale", approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 15/09/56; con la stessa decorrenza la corrispondente deliberazione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 83

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 84

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 85

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 86

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni naturali e consecutivi.